

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 aprile 1987

recante modifica delle direttive 64/432/CEE e 72/461/CEE per quanto riguarda talune misure relative alla peste suina

(87/231/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 <sup>(5)</sup>, ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, i suini vivi destinati agli scambi intracomunitari;

considerando che la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(6)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 87/64/CEE <sup>(7)</sup>, ha stabilito le condizioni che devono soddisfare, per quanto concerne la peste suina classica, le carni suine fresche destinate agli scambi intracomunitari;

considerando che, grazie a programmi nazionali di eradicazione della peste suina classica avviati nel quadro di un'azione comunitaria, taluni Stati membri hanno totalmente eliminato la malattia e possono esigere la qualifica di ufficialmente indenni da peste suina classica; che è pertanto opportuno offrire loro la possibilità di salvaguardare la situazione creata ed evitare la reintroduzione della malattia sul loro territorio, offrendo più ampie garanzie nell'ambito degli scambi, considerata l'incidenza nefasta di questa malattia sulla produttività dei loro allevamenti e sul reddito di coloro che lavorano in tale settore;

considerando che conviene limitare l'applicazione di queste disposizioni in attesa della decisione del Consiglio sulle misure di lotta contro la peste suina classica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La direttiva 64/432/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 4 ter, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

« Gli Stati membri ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione sul loro territorio di animali della specie suina che provengono: »;

2) il testo dell'articolo 4 ter, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. Il presente articolo è applicabile sino al 31 dicembre 1988. »;

3) l'articolo 4 ter, paragrafo 3 è soppresso;

4) il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, punto F è sostituito dal testo seguente:

« F. Per quanto riguarda i suini da allevamento e da reddito, in deroga all'articolo 3, paragrafo 4 e fino al 31 dicembre 1988, gli animali vaccinati contro la peste suina. Tali animali devono essere contrassegnati con un marchio particolare e essere destinati ad aziende nelle quali la vaccinazione contro la peste è praticata sistematicamente. »

*Articolo 2*

La direttiva 72/461/CEE è modificata come segue:

1) il testo dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, frase introduttiva è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri ufficialmente indenni da peste suina non possono opporsi all'introduzione sul loro territorio di carni suine fresche provenienti da un altro Stato membro e ottenute: »;

2) all'articolo 13 bis, paragrafo 1, punto i) i termini « articolo 4 quater, paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « articolo 4 ter, paragrafo 1 »;

3) all'articolo 13 bis, paragrafo 3, primo e terzo comma la data del 31 dicembre 1987 è sostituita da quella del 31 dicembre 1988.

*Articolo 3*

Anteriormente al 1° novembre 1987 il Consiglio delibera, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sulle proroghe di cui all'articolo 4 ter e all'articolo 7, para-

<sup>(1)</sup> GU n. C 295 del 21. 11. 1986, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU n. C 76 del 23. 3. 1987.

<sup>(3)</sup> GU n. C 83 del 30. 3. 1987, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

<sup>(5)</sup> GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

<sup>(7)</sup> GU n. L 34 del 5. 2. 1987, pag. 52.

grafo 1, punto F della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 13 bis della direttiva 72/461/CEE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 31 dicembre 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 aprile 1987.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. MAYSTADT

---